



# Procura Generale della Repubblica di Palermo

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PROCURATORE GENERALE

GESTIONE MAGISTRATI

tel 091 7423184 - fax 091 584334 e-mail [pg.palermo@giustizia.it](mailto:pg.palermo@giustizia.it); [mariagabriella.costanzo@giustizia.it](mailto:mariagabriella.costanzo@giustizia.it)

DATA	- N° PROT.
7/11/17	N. 11987/17
INDICE CLASSIFICAZIONE	
Funzione: Supporto al PG	
RESP. IMM. DATI - PROC. AMM. M. G. COSTANZO	

*Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI	
N. 2962	PROT. 17 FASC. N. 10
Adel	7.11.2017

AGRIGENTO  
MARSALA  
SCIACCA  
PALERMO  
TERMINI IMERESE  
TRAPANI

**OGGETTO:** Provvedimento del Procuratore Generale di Palermo in ordine ai criteri di orientamento per il concordato nel giudizio penale di appello ai sensi dell'art. 599 bis, comma 2, c.p.p.

Trasmetto per opportuna conoscenza l'allegato provvedimento concernente l'indicazione dei criteri di orientamento per il concordato nel giudizio penale di appello ai sensi dell'art. 599 bis, comma 4, c.p.p.

IL PROCURATORE GENERALE

*- Roberto Scarpinato -*

*Si' pubblici nel n° 60A e  
 si trasmette al sig. Presidente  
 della Camera Penale per l'istruzione abbreviata  
 TP. 12.11.17 91 8*

Decr. N° 124/17



## *Procura Generale della Repubblica di Palermo*

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PROCURATORE GENERALE  
GESTIONE MAGISTRATI

### IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 599 bis, comma 4, c.p.p. in base al quale, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53 c.p.p., il Procuratore Generale, sentiti i magistrati dell'ufficio e i Procuratori della Repubblica del distretto deve indicare criteri idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza ai fini del concordato di cui agli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, c.p.p.;

Sentiti i magistrati della Procura Generale nella riunione del 13 luglio 2017 ed i Procuratori della Repubblica nella riunione del 25 luglio 2017

Osserva

L'istituto del concordato in appello già disciplinato dall'art 1 della Legge 19 gennaio 1999 n. 14 che aveva sostituito il comma 4 dell'articolo 599 c.p.p., è stato successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. i, del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 luglio 2008, n. 125.

L'abrogazione dell'istituto nel 2008 fu determinata da una dilatazione della sua prassi applicativa improntata alla logica premiale dello "scambio" di una pena più mite con una definizione della fase dell'appello in tempi rapidi, prassi che aveva dato vita ad una serie di criticità tra le quali la contrazione del ricorso al rito di cui all'art.444 c.p.p., disincentivato dalle potenzialità connesse all'accordo in appello e, soprattutto, l'abbandono di una politica sanzionatoria adeguata alla gravità dei reati, all'allarme sociale connesso, all'entità del danno, alle ragionevoli aspettative delle parti offese.

Al fine di evitare il ripetersi di tali criticità, il legislatore nel reintrodurre con la legge n 103 del 2017 l'istituto del concordato in appello ha previsto due novità ai commi 2° e 4° dell'art. 599 bis c.p.p.

Con la prima, costituita dall'esclusione dell'applicabilità del concordato in appello in ragione di elementi oggettivi e/o soggettivi, si è inteso contenere l'area della negoziazione.

Con la seconda, che attribuisce al procuratore generale un potere/dovere di "orientare" le valutazioni dei sostituti procuratori generali in udienza ai fini dell'applicazione dell'accordo sui motivi di appello, si pone una regola destinata invece a disciplinare i casi per i quali il concordato è ammesso, valorizzando il ruolo assegnato al Procuratore Generale territoriale dall'art. 6 D.lvo n.

106/2006 di garante dell' uniformità dell'azione penale nell'ambito del distretto di competenza. In particolare, tale potere di direttiva appare destinato ad operare quale argine al rischio, insito nel meccanismo di definizione negoziata, che si determinino nel concreto operare delle procure generali disomogeneità interne non ragionevoli.

In questa prospettiva e con questa finalità si pone l'esigenza di formulare criteri generali orientativi che, pur assicurando il rispetto delle peculiarità dei singoli processi e delle posizioni individuali, siano utili ad evitare che, a sostanziale parità di condizioni, si pervenga o non si pervenga al concordato sulla pena ovvero si concorra a determinare trattamenti sanzionatori molto differenziati a secondo che titolare del processo sia uno o l'altro sostituto procuratore generale.

Più in generale si tratta di armonizzare l'esigenza di deflazionare il carico giudiziario che ispira il ripristino dell'istituto con quella di non disincentivare il ricorso ai riti speciali ed, in particolare, all'applicazione della pena su richiesta – aventi una assai più pregnante valenza deflattiva e di contenimento dei tempi del processo - e, soprattutto, di evitare che si faccia luogo ad un'eccessiva riduzione della pena comminata in primo grado al punto da risolversi in un *vulnus* dell'istanza punitiva e in una differenza di trattamento tra casi uguali non giustificato né giustificabile alla luce degli ordinari parametri.

Ciò premesso

#### DECRETA

Ai fini del concordato di cui agli articoli 599 bis e 602, co. 1 bis, c.p.p. i magistrati della Procura Generale terranno conto dei seguenti criteri di orientamento:

1) L'istituto ha finalità deflattive e non premiali.

La collocazione del concordato sui motivi di appello nell'ambito di un giudizio di istanza critica rispetto al giudizio di primo grado vale a differenziarlo da istituti di stampo negoziale operanti nel processo di primo grado. Si consideri al riguardo la diversità qualitativa tra il materiale conoscitivo a disposizione del giudice investito delle richieste di patteggiamento – composto di regola da atti di indagine confezionati unilateralmente dal pubblico ministero – ed il substrato probatorio della decisione di appello. L'accesso al giudizio di appello e al concordato sui motivi, è condizionato - quale *revisio prioris instantiae* - dalla proposizione di una impugnazione che, ai sensi del novellato articolo 581 c.p.p. deve enunciare in modo specifico, a pena di inammissibilità, i capi e i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, le richieste, anche istruttorie, i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'esperibilità di un accordo sulla imputazione o sulla dosimetria della pena non si raccorda quindi ad una discrezionalità del pubblico ministero in un ottica di scambio premiale (derubricazione o riduzione della pena in cambio di una rapida definizione del processo con finalità deflattive), ma costituisce espressione di una convergenza di vedute tra le parti in ordine alla fondatezza giuridica di motivi di impugnazione meritevoli di accoglimento, consentita dalla logica di controllo propria del processo di

appello.

Ne consegue che il principale dei criteri per aderire al concordato è quello di una preventiva positiva valutazione tecnico – giuridica della fondatezza o serietà dei motivi dell'appello difensivo.

Non si aderirà dunque alla richiesta di concordato nei casi di inammissibilità dei motivi di appello ai sensi del citato articolo 581 c.p.p. e di diagnosi di evidente infondatezza dei motivi.

- 2) Poiché l'istituto raggiunge pienamente il risultato deflattivo che l'ispira quanto più anticipatamente il concordato sull'impugnazione viene concluso, si impone sul piano organizzativo l'adozione di tutte le iniziative che possano favorire e/o incentivare un esordio precoce del dispositivo negoziale.

In questa prospettiva e per consentire ai sostituti procuratori generali una valutazione appropriata del caso, saranno favorite le istanze di concordato pervenute per iscritto alla segreteria di questo ufficio con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all'udienza.

Sono in corso interlocuzioni con la Corte di Appello e con gli organismi rappresentativi dell'Avvocatura allo scopo di individuare e disciplinare, mediante la stipulazione di un protocollo, modalità organizzative tali da rendere note ai difensori le date delle udienze con largo anticipo temporale, ponendo così gli stessi nella condizione di provvedere a depositare le richieste di concordato con un anticipo di almeno un mese rispetto all'udienza.

- 3) Si terrà nella debita considerazione la gravità dei reati perseguiti, valutata sia in astratto, cioè con riguardo alla specie dei reati, sia in concreto, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, adottando canoni di giudizio ispirati a cautela tanto maggiore quanto maggiore sia: a) l'allarme sociale suscitato dal tipo di reato; b) la gravità delle fattispecie concretamente perseguite, anche in relazione alla natura degli interessi lesi ed alla entità della lesione, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo; c) la capacità a delinquere degli imputati.
- 4) In particolare si segnala l'esigenza di una particolare prudenza nell'applicazione del concordato in appello per i reati indicati dall'art. 33 bis c.p.p. e dall'art. 407 lettera a n.1, n.2, n.7 e n. 7 bis c.p.p. diversi da quelli esclusi dall'applicazione del concordato ai sensi del comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p.
- 5) Analoga speciale prudenza nell'amministrazione del sistema negoziato di definizione dell'appello è raccomandata con riguardo ai processi che siano stati classificati dall'ufficio come particolarmente rilevanti e, pertanto, assegnati per la trattazione ad un determinato sostituto procuratore generale.
- 6) Sarà prestata particolare attenzione ai casi in cui la diminuzione della pena consenta all'imputato di accedere, in fase esecutiva, a misure alternative, e ciò soprattutto con riferimento ad imputati recidivi reiterati specifici.

- 7) Del pari, verrà prestata speciale attenzione al casi in cui la proposta di concordato tenda ad ottenere contestuali benefici in ordine alle misure cautelari, tenendo presente che il passaggio in giudicato fa immediatamente cessare le misure non custodiali.
- 8) La misura della riduzione della pena oggetto di accordo, oltre ad essere fondata su stringenti e motivate valutazioni tecnico-giuridiche, deve essere contenuta entro limiti rispettosi dei parametri edittali, evitando in ogni caso l'introduzione di impropri trattamenti premiali che potrebbero risolversi in un disincentivo a usufruire della procedura prevista dall'art. 444 c.p.p. e ad alimentare la proliferazione degli appelli secondo una logica antitetica rispetto agli intenti di promuovere una gestione responsabile dei mezzi di impugnazione perseguita attraverso l'introduzione dell'accordo sui motivi di appello.
- 9) L'adesione al concordato, sarà subordinato nei reati che abbiano cagionato un danno patrimoniale c/o morale alla parte offesa all'integrale risarcimento del danno ovvero al compimento di idonee condotte riparatorie, mentre nei reati contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I titolo II del codice penale, e in quelli finanziari o che hanno creato danno all'Erario, alla restituzione dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ovvero di beni di valore corrispondente a quello di detto profitto o prezzo.
- 10) Nei procedimenti per reati ambientali o che ledono gli interessi del territorio o che offendono l'incolumità o la salute negli ambienti di lavoro sarà apprezzato, oltre al risarcimento, il ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni precedenti la violazione perpetrata.
- 11) Nei casi in cui risulti che in primo grado il pubblico ministero abbia rifiutato riti alternativi sarà effettuata una valutazione particolarmente stringente, approfondendo i motivi del rifiuto e considerando la sopravvenienza o meno dopo il giudizio di primo grado di condotte riparatorie e/o risarcitorie.
- 12) Sarà favorita la definizione negoziata delle impugnazioni qualora riguardino processi aventi ad oggetto reati a prossima prescrizione.
- 13) In ordine alla complessità dei procedimenti, i magistrati dell'ufficio terranno conto che essa non va parametrata con riferimento alla fase delle indagini o al processo di primo grado, ossia al numero degli indagati/imputati, al numero delle imputazioni, alla specifica complessità delle indagini, ecc., ma deve essere necessariamente riferita al processo d'appello, ossia alla novità e alla complessità delle questioni di fatto e diritto poste con i motivi di appello. Dunque non più soltanto al numero degli imputati o al numero delle imputazioni, non potendosi escludere che anche nei processi con molti imputati e numerose imputazioni i motivi di appello riguardino esclusivamente riduzioni di pena, e dunque non siano assolutamente connotati da complessità.
- 14) Nei procedimenti con una pluralità di imputati il concordato sarà tendenzialmente da escludere ove non raggiungibile nei confronti di tutti gli appellanti. Nei processi caratterizzati da particolare complessità oggettiva e soggettiva sarà valutata l'opportunità, ove ne sussistano i presupposti di sollecitare i difensori dei coimputati non richiedenti il concordato affinché avanzino anch'essi - nelle forme di legge - analoga proposta, onde

ottenere un pieno effetto deflattivo.

Avuto riguardo all'esclusione dall'applicazione del concordato dei soggetti di pericolosità qualificata, prevista dal comma 2 dell'art. 599 bis c.p.p., il Procuratore Generale invita i Procuratori della Repubblica del distretto a vigilare affinché i magistrati dei rispettivi Uffici nel formulare le imputazioni e nel promuovere l'azione penale, contestino, nella ricorrenza dei presupposti legittimanti, la qualificazione di delinquente abituale, professionale e per tendenza.

Il presente provvedimento viene comunicato ai magistrati della Procura Generale, ai Procuratori della Repubblica del Distretto, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

Palermo, 6 novembre 2017

**IL PROCURATORE GENERALE**

- *Roberto Scarpinato*